

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO

PREMESSE

Il Comune riconosce il valore del volontariato e dell'associazionismo e ne sostiene le attività, considerandoli una risorsa insostituibile ed un interlocutore privilegiato capace di interpretare i bisogni dei cittadini e di interagire efficacemente con l'Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo della cultura e delle attività sportive, di tutela dell'ambiente e della salute, della protezione dei cittadini, di cura e valorizzazione del territorio, di tutela degli animali.

Il Comune individua nella "Consulta dell'Associazionismo e del Volontariato" e nelle sue articolazioni di settore lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di tali attività nonché per la creazione delle sinergie utili al perseguimento di obiettivi condivisi.

Art. 1

LA CONSULTA DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO

1. E' istituita la "Consulta dell'Associazionismo e del Volontariato". Tale istituzione opera dal primo giorno utile seguente alla scadenza del termine di pubblicazione del presente regolamento all'albo pretorio del comune.

2. La Consulta è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale il Comune promuove e valorizza le attività e la partecipazione delle libere associazioni impegnate nei seguenti settori:

- a) ambiente, territorio e impegno civile;
- b) cultura ed educazione;
- c) sport e attività ricreative;
- d) assistenza socio-sanitaria;
- e) attività di protezione civile;
- f) politiche per gli animali;
- g) comitati di quartiere.

3. Concordemente con quanto indicato nell'Albo delle associazioni comunali, si definiscono i seguenti settori:

- a) ambiente, territorio e impegno civile: accoglie le organizzazioni aventi come finalità la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del territorio; le organizzazioni aventi come finalità il sostegno e lo sviluppo del senso civico, la promozione della comunità locale in tutte le sue dimensioni e la tutela dei diritti dei cittadini, le organizzazioni avente come finalità la promozione di attività che attengono alle problematiche della sicurezza urbana;
- b) cultura ed educazione: accoglie le organizzazioni con finalità la promozione del dibattito, del confronto e dell'iniziativa culturale; la produzione e la divulgazione –nei diversi campi di riferimento- delle arti e della cultura, la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e delle tradizioni; la promozione d'iniziative volte a favorire l'educazione permanente del cittadino;
- c) sport e attività ricreative: accoglie le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività educative, ludiche e ricreative in genere; la promozione della pratica sportiva e motoria con particolare attenzione alle iniziative rivolte alle fasce giovanili e alla popolazione

- anziana; la partecipazione alla vita sociale e le relazioni tra le persone, la socializzazione, partecipazione e integrazione dei disabili nel tessuto sociale attraverso lo sport;
- d) assistenza socio-sanitaria: accoglie le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività che attengono alla tutela del diritto alla sicurezza sociale ed alla salute, la promozione della persona, la diffusione del principio di solidarietà e il sostegno di situazioni di emarginazione, di disagio sociale ed economico.

Si definiscono altresì i seguenti settori:

- e) attività di protezione civile: previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e loro superamento;
- f) politiche per gli animali: tutela, difesa e rispetto per gli animali;
- g) comitati di quartiere: interpreti e promotori degli interessi e delle esigenze e dei cittadini dei singoli quartieri.

Art. 2

ATTIVITÀ E SCOPI

La Consulta promuove e partecipa alla realizzazione di iniziative tese a favorire l'integrazione e il coordinamento tra le associazioni, la collaborazione ed il coordinamento tra queste e l'Amministrazione e la collaborazione con la scuola, altri enti ed organizzazioni comunali.

Promuove la realizzazione di progetti e lo sviluppo di attività e manifestazioni congiunte e la diffusione di informazioni di interesse comune e di interesse generale.

Art. 3

ADESIONE ALLA CONSULTA

1. Possono aderire alla Consulta tutte le associazioni e i comitati che si siano regolarmente iscritti nell'Albo comunale o che siano appartenenti ad organizzazioni riconosciute di interesse nazionale operanti nel territorio della Città di Marino, che svolgano iniziative o attività a vantaggio della popolazione del Comune o comunque di pubblica rilevanza od utilità.

2. Il Comune promuove le attività necessarie alla costituzione della Consulta attraverso l'utilizzo di idonee forme di comunicazione e pubblicità e invito alle organizzazioni di cui sopra, per la partecipazione al primo incontro costitutivo della Consulta medesima.

3. L'adesione deve avvenire con richiesta scritta al Protocollo dell'Ente, via PEC o per le vie brevi, sulla apposita modulistica predisposta.

Le Associazioni e le organizzazioni costituite successivamente possono ugualmente aderire con richiesta scritta.

4. Per assicurare un migliore coordinamento tra soggetti che svolgono attività assimilabili, le varie organizzazioni sono aggregate nei settori indicati all'Art. 1.

La Consulta prende atto della scelta di ciascuno di prendere parte ad uno o più dei settori elencati, in stretta relazione con le finalità statutarie e le attività svolte.

5. Al termine della procedura di adesione, il Comune comunicherà l'elenco dei soggetti aderenti prima della data di convocazione dell'Assemblea Generale; in tale elenco saranno inoltre indicati i settori di appartenenza di cui all'articolo 1.

6. L'Amministrazione non ammette alla Consulta le Associazioni e le organizzazioni che perseguono fini contrari alla Costituzione ed ai suoi principi ispiratori, alle Leggi o al pubblico

benessere.

Art. 4

ORGANI DELLA CONSULTA

1. Sono organi della Consulta: l'Assemblea Generale, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Consiglio Direttivo.

2. Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito ed hanno durata biennale.

3. I titolari delle cariche conservano le loro funzioni fino allo svolgimento delle nuove elezioni che dovranno avvenire entro 60 gg. dal termine naturale del mandato. Decorso tale termine, è facoltà del Sindaco convocare l'Assemblea Generale per il rinnovo delle cariche.

Art. 5

COSTITUZIONE E COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

1. La prima Assemblea Generale è convocata, entro 60 giorni dalla costituzione della Consulta, dal Sindaco o suo delegato. È costituita dal legale rappresentante, o suo delegato, di ogni singola associazione, comitato od organizzazione che ha aderito alla Consulta.

2. L'Assemblea Generale determina gli indirizzi operativi e strategici della Consulta, ne elegge le cariche e ne controlla l'attività.

3. La prima seduta, fino all'elezione del Presidente, è presieduta dal Sindaco.

4. Nella prima seduta l'Assemblea procede, con voto segreto, all'elezione al suo interno del Presidente, del Vice Presidente e di un Segretario. Ogni componente, rappresentante di un soggetto iscritto, ha diritto ad un solo voto.

5. Nella medesima seduta, con ulteriore separata votazione, l'Assemblea procede, sempre con voto segreto, all'elezione dei sette componenti del Consiglio Direttivo, Coordinatori di ognuno dei settori di cui all'art. 1.

6. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede immediatamente ad una successiva votazione tra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, persistendo la parità risulterà eletto il più anziano di età.

7. L'Assemblea Generale è convocata su iniziativa del Presidente, del Consiglio Direttivo, di almeno un terzo dei suoi componenti o del Sindaco, o suo delegato, e si riunisce comunque almeno due volte l'anno.

8. Le decisioni dell'Assemblea Generale sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli astenuti e le schede bianche non vengono considerati ai fini del computo della maggioranza dei voti. Tali votazioni, se non riguardano persone, devono essere effettuate per voto palese.

Art. 5

IL PRESIDENTE, IL VICE PRESIDENTE E IL SEGRETARIO

1. Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca, presiede e modera l'Assemblea e il Consiglio Direttivo di cui è membro. E' rieleggibile per una sola volta.

2. Il Vicepresidente sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente e ne assume tutte le funzioni.

3. Il Segretario assiste l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle loro sedute e cura la regolare redazione e tenuta dei relativi verbali.

4. Il Segretario, come componente dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, ha diritto di voto.

Art. 6

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si compone di sette membri rappresentativi dei settori previsti all'art. 1 (uno per ogni settore), oltre al Presidente, al Sindaco ed all'Assessore o Consigliere Delegato ai rapporti con le Associazioni, o loro delegati.

2. Le eventuali votazioni, quando non riguardano persone, sono effettuate per voto palese. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. I rappresentanti dell'Amministrazione non prendono parte al voto.

3. Il Consiglio Direttivo, secondo gli indirizzi espressi dall'Assemblea, coordina le iniziative per il miglior espletamento delle proprie attività, collabora con enti, gruppi o altri organi istituzionali o consultivi nell'interesse della collettività e per la miglior valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato. Elabora proposte per l'Amministrazione ed esprime, su richiesta della stessa ed entro trenta giorni, pareri sui programmi ed iniziative che interessano la collettività.

4. Ai lavori del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori o Consiglieri delegati competenti per materia.

Art. 7

COORDINAMENTI SETTORIALI

1. I Settori organizzano autonomamente i propri lavori e riferiscono periodicamente all'Assemblea Generale per condividere iniziative, buone pratiche e quant'altro possa risultare di interesse di tutti gli iscritti.

2. Si riuniscono su convocazione del componente (Coordinatore) eletto nel Consiglio Direttivo o su richiesta di un terzo dei propri membri.

3. Ogni settore può eleggere al suo interno un Vice Coordinatore che supporti il Coordinatore nelle sue attività.

Art. 8

PERDITA DELLE CARICHE E NUOVA NOMINA

1. Le cariche di cui ai precedenti commi si perdono per:

- a) dimissioni o rinuncia;
- b) scioglimento dell'organizzazione rappresentata in Consulta;
- c) due assenze consecutive alle sedute dell'Assemblea Generale senza giustificato motivo;
- d) tre assenze consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo;
- e) venir meno dell'appartenenza all'associazione od organizzazione rappresentati.

2. Le organizzazioni rappresentate in Assemblea Generale dai componenti che hanno perso detta carica sono tenute a nominare un nuovo delegato e in mancanza di tale nomina non potranno partecipare alle assemblee o ai coordinamenti settoriali.

3. Le cariche elettive vengono sostituite con nuove votazioni secondo le regole di cui agli articoli precedenti.

Art. 8

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

Le sedute dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Coordinamenti sono pubbliche e si svolgono nelle sedi e con gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione.